



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata - SIMAV

Dott. Andrea Lonati

Oggetto: Conferimento di incarico per docenza corso di formazione "ALS – Linee guida E.r.c." del 16-17 dicembre 2025

- Visto il D. M. 22/10/2004 n. 270;
- Vista la legge 30/12/2010 n. 240;
- Visto l'accordo tra le Scuole di specializzazione nell'ambito della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e il Centro di servizio di Simulazione e formazione avanzata, Simav per l'anno 2025 per il finanziamento e l'istituzione presso il Simav, del corso di formazione ALS – Linee guida E.r.c. anno 2025 e seguenti e del relativo corpo docente;

Si conferisce alla S.V. l'incarico di docenza sul seguente argomento:

Supporto vitale avanzato (Istruttore ALS)

L'attività è da svolgersi nelle giornate del 16-17 dicembre 2025 dalle ore 7:30 alle ore 17:30 per un impegno complessivo di 20 ore come da calendario consegnatoLe dalla segreteria didattica, presso il Simav.

Per la Sua prestazione, Le verrà riconosciuto un **compenso lordo di euro 700,00 comprensivo di ogni onere previdenziale e assistenziale a Suo carico**, dopo il ricevimento della relativa nota di prestazione/fattura. L'onere dell'imposta di bollo è a carico del prestatore.

La spesa graverà sul budget di esercizio 2025 del Simav che presenta la necessaria disponibilità.

La stipulazione del presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Trattamento dei dati personali e informativa

Il prestatore, al momento della sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, Via Balbi 5 (Tel. 010 20991 pec: protocollo@pec.unige.it), è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso.

L'Università effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, secondo l'informativa più estesa fornita sul sito web di ateneo <https://intranet.unige.it/privacy>.

Il prestatore viene designato quale soggetto autorizzato, sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 4 – numero 10 del citato Regolamento, del trattamento di dati personali dell'Università degli Studi di Genova, come da atto allegato n. 1 al presente contratto, anch'esso parte integrante nel suo contenuto sostanziale.

I dati forniti sono necessari per il conferimento e la gestione dell'incarico e saranno utilizzati dal titolare solo per ragioni strettamente connesse al rapporto costituendo.

Risoluzione e recesso

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore d'opera può esercitare il recesso con preavviso di almeno 7 giorni ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

In caso di recesso anticipato, l'Università liquiderà al prestatore il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, fatto salvo il risarcimento del danno.

Sicurezza

Il personale che svolge attività di docenza presso le strutture universitarie deve adeguarsi alle procedure di sicurezza dell'Ateneo (Direttiva interna, Piani di emergenza).

La S.V. è tenuta a prendere visione della documentazione disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/sicurezza>.

Clausola contrattuale ai sensi degli artt. 2 e 17 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il prestatore, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al prestatore, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al prestatore il fatto assegnando un termine non superiore ai 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

IL PRESIDENTE DEL CENTRO

firma per accettazione incarico
